



Informazioni sul CCL per il settore del prestito di personale

Rapporto fra i contributi al CCL per il settore del prestito di personale e i contributi ad altri CCL dichiarati di obbligatorietà generale

Il CCL per il settore del prestito di personale prevede, all'articolo 7 capoverso 4, contributi dell'ammontare dell'1,0 per cento della massa salariale, di cui lo 0,3 versato dal datore di lavoro e lo 0,7 dal lavoratore.

Anche gli altri CCL dichiarati di obbligatorietà generale disciplinano i contributi (indicati di norma come contributi alle spese d'esecuzione).

Secondo l'articolo 20 capoverso 1 della legge sul collocamento (LC), le disposizioni dei CCL dichiarati di obbligatorietà generale concernenti un contributo obbligatorio a spese di perfezionamento e d'esecuzione valgono anche per il prestatore fintantoché le imprese acquisitrici sottostanno a tale CCL di obbligatorietà generale.

Il CCL per il settore del prestito di personale disciplina come segue il rapporto fra questi contributi: valgono i contributi del CCL per il settore del prestito di personale, ammesso che le soluzioni previste da tale contratto siano almeno equivalenti alle disposizioni dei CCL dichiarati di obbligatorietà generale dei rispettivi settori (art. 3 cpv. 2 CCL personale a prestito). La valutazione dell'equivalenza compete alla Commissione professionale paritetica svizzera per il settore del prestito di personale (CPPC). In caso di controversie, la decisione definitiva spetta invece al tribunale competente. Le parti contraenti del CCL per il settore del prestito di personale prevedono di inserire nella loro banca dati elettronica (www.tempdata.ch) i casi in cui si applicano le disposizioni di un altro CCL.

Con l'obbligatorietà generale il Consiglio federale ha esplicitato la disposizione: per quanto riguarda i contributi di perfezionamento e d'esecuzione (così come per l'assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia e la previdenza professionale), l'articolo 20 capoverso 1 LC non si applica in linea di massima ai prestatori che rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL per il settore del prestito di personale.

Conclusione:

- I contributi professionali previsti dal CCL per il settore del prestito di personale devono essere versati dai prestatori che rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL per il settore del prestito di personale. In particolare, i contributi professionali devono essere versati anche nei casi in cui le imprese acquisitrici sottostanno a un altro CCL di obbligatorietà generale. I contributi professionali del CCL di obbligatorietà generale sostituiscono i contributi di altri CCL di obbligatorietà generale, quindi questi ultimi non devono essere versati;

- Per i prestatori che non rientrano nel campo di applicazione della dichiarazione di obbligatorietà generale del CCL per il settore del prestito di personale si applica l'articolo 20 capoverso 1 LC senza restrizioni. Ciò significa che, qualora l'impresa acquisitrice sia soggetta a un altro CCL dichiarato di obbligatorietà generale, le imprese prestatrici devono versare i contributi di perfezionamento e d'esecuzione previsti da tale CCL.

Segreteria di Stato dell'economia

Direzione del lavoro, libera circolazione delle persone e relazioni di lavoro

23.07.2012